

Il giorno, 20 marzo 2019 in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca e/o Azienda,

e

la Segreteria dell'Organo di Coordinamento di Unisin Falcri Silcea Sinfub

premessi che:

- l'articolo 104 del CCNL prevede che il personale, tranne che nei giorni semifestivi, ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione e che tale intervallo viene attuato fra le ore 13.25 e le ore 14.45;
- la durata del suddetto intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz' ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'Azienda e gli organismi sindacali aziendali;
- in data 06 giugno 2017, le Parti hanno sottoscritto un accordo per definire un quadro di regole generali relativo alle forme di lavoro agile all'interno dell'Azienda, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- nell'allegato 1 di tale accordo sono riportate le realtà aziendali dove l'Azienda avvierà le menzionate forme di lavoro agile per la fase sperimentale;
- tra le forme di lavoro agile disciplinate nel suddetto accordo ci sono anche i cosiddetti schemi di orari di lavoro diversi;
- per schemi orari diversi si intendono articolazioni orarie che, pur rientrando nell'ambito del nastro orario standard, risultano differenti da quelli comunemente utilizzati in Azienda (09:00 – 17:30, ivi comprese le previsioni in materia di orario di lavoro per i Quadri Direttivi);
- nell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che tra gli schemi orari oggetto della menzionata fase pilota o delle ulteriori ipotesi individuate dalla "Commissione Paritetica Permanente per la Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per l'Innovazione dei Processi Produttivi" istituita con accordo sottoscritto tra le Parti in data 06 giugno 2017, rientrano le ipotesi di aumento o riduzione dell'intervallo per la colazione di cui all'articolo 104 del CCNL e che, a tal proposito, verranno, di volta in volta, redatti specifici accordi sindacali;
- in data 12 ottobre 2017 le Parti hanno sottoscritto un accordo sindacale dove hanno dato attuazione alle previsioni in materia di schemi orari diversi contenute nell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro, dando seguito ai demandi di cui agli artt. 104 del CCNL e 4 del menzionato accordo quadro, elencando le unità organizzative ove, durante la suddetta fase sperimentale, sarebbero stati attivati schemi orari diversi prevedendo, in particolare, la riduzione della durata dell'intervallo per la colazione;
- con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono dare seguito ai demandi di cui agli artt. 104 del CCNL e 4 del menzionato accordo quadro, nonché a quanto deciso nel corso delle riunioni della "Commissione Paritetica Permanente per la Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per l'Innovazione dei Processi Produttivi" andando ad elencare le ulteriori unità organizzative nelle quali sarà prevista la riduzione della durata dell'intervallo per la colazione.

Tutto ciò premesso, si conviene che:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. nelle unità organizzative: Accountig Reporting & Tax (BCV), Controlli e Coordinamento Progetti Finance (CPF), Pianificazione e Controllo di Gestione (PCG), Asset Liability Management (ALM) , Internal Quality Control (IQC), Organizzazione (ORG), Program Management & Business Support (PMS), Gestione Giudiziale (GEG), Attività Trasversali Tutela Conciliativa (ATT), Direzione Compliance (COM), Direzione HR (DHR) le parti, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 104 del CCNL, convengono una riduzione di trenta minuti della durata dell'intervallo per la colazione. Tale intervallo, a seconda delle esigenze di ogni singola unità organizzativa, verrà attuato dalle 13:30 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 14:30;

3. la riduzione di cui sopra, nelle unità organizzative individuate, riguarderà esclusivamente il personale che abbia presentato specifica richiesta in tal senso e solo nel caso in cui la richiesta stessa sia stata accettata, secondo quanto previsto dalle determinazioni assunte dalla "Commissione Paritetica Permanente per la Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per l'Innovazione dei Processi Produttivi". Resta inteso che il personale assegnato alla medesima unità organizzativa, che non abbia presentato la suddetta richiesta o nell'ipotesi che la stessa non sia stata accettata, continuerà ad osservare una durata dell'intervallo per la colazione pari a 60 minuti;
4. le Parti si incontreranno ogni qual volta sorgerà la necessità di integrare l'elenco di cui al suddetto allegato 1 e all'articolo 2 del presente accordo con ulteriori unità organizzative, al fine di formalizzare, con specifici accordi sindacali, la riduzione dell'intervallo di cui sopra.

Letto, confermato, sottoscritto.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB